



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279 –
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 5476

Firenze, 18. 7. 2023

Il Presidente, quale coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze e del Giudice di Pace di Empoli;

- Rilevato che la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze ha segnalato una carenza dell'applicativo SIGP, il quale, all'attualità, non produce sulla copia dei provvedimenti del giudice depositati per la pubblicazione la stampigliatura della data del deposito e del numero di provvedimento oltre che del numero del cronologico, con conseguente lesione delle prerogative degli avvocati;
- Dato atto che la problematica è stata segnalata al DGSIA che ha rappresentato che la questione verrà portata all'esame del fornitore per la sua risoluzione;
- Ritenuto che nell'attesa che la criticità informatica venga risolta è necessario dare indicazioni alla cancelleria in ordine alla condotta da tenere allorché provvedimenti giudiziari sono inviati in PCT per la pubblicazione;
- Considerato che la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale (al pari di ogni altro provvedimento telematico), si perfeziona di regola solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., 9 ottobre 2018, n. 24891; Cass., 29 gennaio 2019, n. 2362; Cass., 23 luglio 2021, n. 21192);
- Ritenuto che la possibilità concessa all'avvocato di produrre in giudizio copie o duplicati dei provvedimenti definitivi estratti dal fascicolo telematico, mediante attestazione di conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto, è attività consentita ove trattasi di copie o duplicati recanti l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero progressivo attribuito dal sistema (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, ord., 24 febbraio 2023, n. 5771; Cass. civ., sez. III, ord., 24 marzo 2023, n. 8535.);

- Ritenuto conseguentemente che la produzione di una copia del provvedimento attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, priva dell'attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero è da considerarsi priva di uno specifico requisito di validità richiesto dalla legge;
- Ritenuto di dovere sopperire in qualche modo alle carenze tecniche dell'applicativo SIGP,

INDICA

alle cancellerie degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Empoli , in via del tutto temporanea ed emergenziale, le seguenti modalità di lavorazione, alternative tra loro:

1. la cancelleria accetta il deposito del provvedimento telematico procedendo alla pubblicazione dello stesso (consentendo la generazione sul SIGP del progressivo del numero della sentenza, nonché l'attribuzione del cronologico e della data di pubblicazione).
 Il personale di cancelleria provvederà quindi a redigere un'attestazione riportante le informazioni d'intestazione della procedura e i dati relativi al numero del provvedimento, repertorio e data di pubblicazione su autonomo atto che all'uopo confezionerà.
 Generato un nuovo evento di storico, diverso dall'annotazione (es. atto non codificato), il personale provvederà ad acquisire nel sistema informatico la predetta attestazione sottoscrivendola digitalmente. Così facendo l'avvocato, accedendo al fascicolo elettronico, potrà scaricare copia informatica del provvedimento depositato dal Giudice e copia dell'attestazione della cancelleria che potranno essere oggetto di attestazione di conformità in quanto, entrambe, copia di originali informatici assunti secondo le regole tecniche previste.
 Si specifica che questa soluzione tiene conto della possibilità di consentire al fornitore dell'applicativo l'attribuzione della "stampigliatura" automatica al provvedimento una volta risolto il problema tecnico.
2. La seconda soluzione, sempre nel rispetto delle necessarie formalità previste, si palesa più onerosa, in termini di attività, per la cancelleria. Essa necessita comunque del deposito da parte del Giudice del provvedimento per via telematica e della redazione dell'attestazione da parte della cancelleria come riportato al precedente n.1.
 Tuttavia, in questo caso, alla stregua di quanto già sperimentato con il rilascio delle formule esecutive telematiche, il personale di cancelleria dovrà procedere a scaricare una copia del provvedimento, associare l'attestazione mediante unione dei due pdf e procedere alla sottoscrizione con firma digitale.
 Il documento risultante dall'unione dovrà essere oggetto di acquisizione in PCT con uno scarico di storico del tipo "atto non codificato".

Mediante tale soluzione, sarà garantita all'avvocato la possibilità di attestare le necessarie conformità per le attività richieste.

Si dispone che la presente nota di indirizzo sia comunicata alle cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli, al magistrato ausiliario del Presidente, dott.ssa Governatori, all'Ordine degli Avvocati di Firenze e, per doverosa conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Firenze al RID e al Ministero della Giustizia- DGSIA.


IL PRESIDENTE
(Mariena Rizzo)